



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall’articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante “*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, con il quale è stata istituita la Struttura di missione denominata “*Segreteria tecnica del PNRR*”, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, e successive modificazioni, con il quale è stata istituita la Struttura di missione denominata “*Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione*”, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, l’articolo 2, che prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di missione denominata “*Struttura di missione PNRR*”;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO, in particolare, il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41, il quale prevede che alla "*Struttura di missione PNRR*" sono trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla "*Segreteria tecnica del PNRR*" di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, nonché quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a) del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, allo stato attribuiti alla citata Struttura di missione denominata "*Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Alfredo Mantovano è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO di dover provvedere all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della predetta "*Struttura di missione PNRR*";

DECRETA

Art. 1

(Istituzione della Struttura di missione denominata "Struttura di missione PNRR")

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una struttura denominata "*Struttura di missione PNRR*", di seguito Struttura.

2. La Struttura opera fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41.

Art. 2

(Compiti)

1. La Struttura provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- b) assicura il coordinamento strategico con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR;
- c) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- d) acquisisce dall'Ispettorato generale per il PNRR le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
- e) verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, anche sulla base dei dati e delle valutazioni elaborati dall'Unità di missione NG-EU di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- f) supporta la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nell'esercizio delle sue funzioni, anche attraverso il coordinamento di riunioni tecniche preliminari alle sedute del predetto organismo, con il coinvolgimento delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del partenariato economico, sociale e territoriale;
- g) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
- h) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
- i) elabora e trasmette alla predetta Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- l) segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta;
- m) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- n) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;
- o) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera n);
- p) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Struttura accede a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico "ReGiS", di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Art. 3 (Composizione)

1. Alla Struttura è preposto un Coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in possesso della specifica ed elevata qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico, scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e gli avvocati dello Stato, in posizione di fuori ruolo, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia o tra gli estranei alla pubblica amministrazione, cui spetta l'indirizzo e il coordinamento delle attività e delle funzioni della Struttura.

2. Alle dirette dipendenze del Coordinatore è assegnato uno specifico Servizio coordinato da un dirigente di livello dirigenziale non generale, scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.

3. La Struttura si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale generale i cui coordinatori sono scelti tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Ciascun Ufficio è, a sua volta, articolato in 2 Servizi di livello dirigenziale non generale, i cui coordinatori sono scelti tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.

4. Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono articolati come segue:

- a) Ufficio I - svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della prima Missione del PNRR - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo e della quarta Missione del PNRR - Istruzione e ricerca;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- b) Ufficio II - svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della seconda Missione del PNRR - Rivoluzione verde e transizione ecologica e della terza Missione del PNRR - Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- c) Ufficio III - svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della quinta Missione del PNRR - Inclusione e coesione, anche in raccordo con il competente Dipartimento per le politiche di coesione - Presidenza del Consiglio dei ministri, e della sesta Missione del PNRR - Salute;
- d) Ufficio IV - svolge, in particolare, funzioni di supporto alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; provvede - con il supporto degli altri Uffici che compongono la Struttura - all'elaborazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR da sottoporre alla Cabina di regia; cura le attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR; esercita - con il supporto degli altri Uffici che compongono la Struttura - i compiti relativi al diritto di accesso ai documenti amministrativi; cura la partecipazione del partenariato economico, sociale e territoriale alla Cabina di regia; provvede alle segnalazioni al Presidente del Consiglio dei ministri dei casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove ne ricorrano le condizioni.

5. Alla struttura è assegnato un contingente di personale non dirigenziale pari a cinquanta unità, appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, ordini, organi, enti o istituzioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale contingente può essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui è attribuita, con contratto a tempo determinato, per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, la posizione economica equiparata al personale appartenente ad una categoria non superiore alla categoria A-F1, del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41, il predetto contingente può essere composto altresì da personale assunto mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, con contratto a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, ed inquadrato nella categoria A-F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. La Struttura si avvale, altresì, di un contingente di esperti fino ad un massimo di 20, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

7. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo sono di durata non superiore a tre anni. Per i predetti incarichi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

8. Gli incarichi dirigenziali, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

Art. 4

(Trattamento economico)

1. Al Coordinatore della Struttura di cui all'articolo 3, comma 1, è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo spettante ai Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai dirigenti generali di cui all'articolo 3, comma 2, primo capoverso, è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, secondo capoverso, è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Agli esperti di cui all'articolo 3, comma 3, spettano compensi onnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 583.334,00 per l'anno 2023 e a euro 700.000 annui lordi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e per un importo pro capite annuo non superiore a euro 50.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Art. 5

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 6

(Comitato di coordinamento per la comunicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il Comitato di coordinamento per la comunicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 2021 è soppresso.
2. Con successivo provvedimento sarà ricostituito il Comitato di cui al comma 1, alla luce di quanto disposto dal presente decreto.

Art. 7

(Ulteriori disposizioni)

1. A decorrere dalla data di registrazione del presente decreto da parte dei competenti organi di controllo, cessano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, di istituzione della Struttura di missione denominata "Segreteria tecnica del PNRR", i cui incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compreso quello del Coordinatore, nonché gli incarichi di livello dirigenziale non generale, decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della "Struttura di missione PNRR".
2. Con successivo provvedimento saranno rideterminati i compiti attribuiti alla struttura di missione "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, e successive modificazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **26 APR. 2023**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

dott. Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1593/2023
Roma, 27.04.2023
IL REVISORE

Micali

IL DIRIGENTE

GOVERNO MELONI
STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

a decorrere dal

COORDINATORE						
Unità	Spese in conto capitale	Spese in conto corrente	Spese in conto di gestione	Totale fondo disponibile	Costo netto dell'Amministrazione	Costo complessivo
1	58.587,63	37.593,20	80.750,00	49.300,00	226.230,83	310.257,98

(1) La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di I fascia della Presidenza

DIRIGENTI GENERALI ASSEGNATI ALLA STRUTTURA						
Unità	Spese in conto capitale	Spese in conto corrente	Spese in conto di gestione	Totale fondo disponibile	Costo netto dell'Amministrazione	Costo complessivo
4	58.587,63	37.593,20	59.500,00	45.000,00	200.680,83	275.146,13

(2) La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia della Presidenza

DIRIGENTI DI III FASCIA ASSEGNATI ALLA STRUTTURA						
Unità	Spese in conto capitale	Spese in conto corrente	Spese in conto di gestione	Totale fondo disponibile	Costo netto dell'Amministrazione	Costo complessivo
9	45.803,82	12.849,81	32.116,65	20.000,00	110.770,28	41.377,63

(2) La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia della Presidenza

CONTINGENTE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE

50 unità di personale sciolte tra appartenenti alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, ordini, organi, enti o istituzioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 112 del 2008, in base al rapporto regolato mediante apposita convenzione, ovvero da parte del personale in aspettativa, al servizio di riserva, al servizio di scorta pubblica controllato o partecipativo dalle amministrazioni centrali dello Stato, in base al rapporto regolato mediante apposita convenzione, ovvero da parte del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri non superiore alla categoria A1.F1, del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE ESTRANEO						
Unità	Spese in conto capitale	Spese in conto corrente	Spese in conto di gestione	Totale fondo disponibile	Costo netto dell'Amministrazione	Costo complessivo
50	29.893,46	7.662,04	2.491,12	40.066,62	15.377,57	55.444,19

Costo A.F.I. 2.965,05

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO						
Unità	Spese in conto capitale	Spese in conto corrente	Spese in conto di gestione	Totale fondo disponibile	Costo netto dell'Amministrazione	Costo complessivo
50	18,62	120	2.965,05	14.602,00	17.567,05	878.352,44

(3) La retribuzione erogabile a titolo di FUP rappresenta una stima basata sui valori derivanti dai CCNI attualmente vigenti e in fase di rinnovo. L'importo effettivo sarà determinato solo a seguito della sottoscrizione del CCNI 2016, 2018 e sarà comunque soggetto a revisione a seguito della quantificazione a consuntivo del progetto Fondo Unico di Presidenza. L'importo effettivo sarà determinato solo a seguito della sottoscrizione del CCNI 2016, 2018 e sarà comunque soggetto a revisione a seguito della quantificazione a consuntivo del progetto Fondo Unico di Presidenza

ESPERTI AI SENSI DELL'ART. 9, C. 2 DEL D.LGS. 303/99						
Unità	Spese in conto capitale	Spese in conto corrente	Spese in conto di gestione	Totale fondo disponibile	Costo netto dell'Amministrazione	Costo complessivo
20				527.505,65	172.494,35	700.000,00

(4) l'importo massimo pro capite annuo lordo in 50.000,00 euro annuo lordo (costi compresi) per l'anno 2023 l'importo complessivo per gli esperti è stato stabilito in euro 500.000,00

Costo annuo presunto complessivo 7.130.735,72